



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

21



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La rassegna di giurisprudenza tributaria in questo numero della Rivista consta di tre decisioni, di cui ben due riguardano il contributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Si tratta, indubbiamente di un nuovo “fronte” per il diritto ecclesiastico tributario. Il principio secondo cui il costo per l’igiene ambientale deve gravare tendenzialmente sugli utenti ha spinto il legislatore prima e la prassi amministrativa poi ad adottare una linea di particolare rigore di fronte alle agevolazioni tributarie nel settore. Senza dire che il Ministero delle finanze aveva, nei primi anni di applicazione della cosiddetta “tariffa di igiene ambientale”, tentato di far passare la tesi che la stessa rappresentasse una contribuzione di carattere civilistico con la conseguenza che in tal modo veniva meno la *ratio* di fondo delle agevolazioni tributarie. Sennonché, la Corte costituzionale, mediante due suoi interventi, ha riaggiustato il tiro e ha riaffermato la natura tributaria della tariffa in questione.

Di qui, l’inevitabile lievitazione del contenzioso tra enti locali e organizzazioni non profit, comprese quelle di ispirazione religiosa.

Nelle due sentenze riportate gli enti ecclesiastici ricorrenti vedono accolte le loro istanze: una parrocchia sulla base della indiscutibile natura non commerciale delle sue attività; un monastero di clausura in base alla immemorabile destinazione al culto di tutti i suoi locali, compresi quelli accessori. In particolare, in questa ultima decisione la Commissione tributaria critica specificamente il tentativo di distinguere tra i vari locali di un monastero di clausura per stabilire il grado di destinazione al culto degli stessi! In questa critica, la Commissione tributaria, anche se non la richiama, invero, aveva dalla sua parte anche l’art. 6 della legge n. 28 del 18 febbraio 1999, che, mediante una disposizione ad hoc, esenta dalle imposte sui redditi i monasteri di clausura.

La rassegna si chiude con una sentenza, la quale stabilisce un importante principio: l’esenzione dall’Ici non viene meno se un ente non commerciale conceda in comodato gratuito un immobile ad altro ente senza scopo di lucro, che lo utilizzi per le sue finalità istituzionali.

Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, Sez. XII, 2 ottobre 2015, n. 1972

Tarsu – monastero di clausura – locali strettamente connessi all’attività di culto – esenzione – compete.

I monasteri di clausura, per la diffusa pratica di culto in tutti i locali che lo costituiscono, sono esclusi dalla tassazione ai fini Tarsu

Svolgimento del processo

Con avviso n. Il Comune di Bologna Settore Entrate – Ufficio TARSU – accertava a carico dell’appellante Monastero L’omesso pagamento della TARSU

Il Monastero proponeva ricorso contro tale avviso di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che con la sentenza n. 1324/02/2014 lo rigettava, compensando le spese di giudizio.

L’Ente monastico appellava la sentenza dei Primi Giudici, deducendo la non tassabilità – ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani – dei propri locali, dediti al culto esercitato da Suore di clausura, da lunghissimo tempo.

Chiedeva di dichiarare del tutto infondato l’avviso di pagamento del suddetto importo relativo alla TARSU del 2012, con la contestuale richiesta di sospensione cautelare della sentenza dei Primi Giudici per la esistenza dei presupposti sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Omissis...

Questo Collegio, preso atto delle tesi difensive delle suddette Parti in causa e disaminata la documentazione versata in atti dalle Stesse, non ritiene condivisibili le conclusioni della sentenza di primo grado.

Omissis...

Motivi della decisione

Sulla scorta dell’art. 68 del citato d.lgs. n. 507/93 il Comune di Bologna ha adottato un apposito Regolamento al fine di regolamentare le categorie o sottocategorie di locali, le potenzialità connesse di produrre rifiuti e la tassabilità con la medesima misura tariffaria.

Omissis...

L’art. 5 del suddetto Regolamento, intitolato “Esclusione dalla TARSU” alla lettera “h” recita che sono esclusi dalla tassa: “Edifici o loro parti adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all’attività del culto stesso”.

Una ponderata riflessione ed interpretazione della norma regolamentare suddetta, porta in re ipsa a ritenere del tutto esclusa dalla tassa di che trattasi l’edificio di culto, oggetto dell’appello.

Sia tutta l’architettura monastica, che la specificità del culto esercitato dalle suore (appartenenti ad un Ordine di clausura) fanno sì che tutte le parti strutturali del Monastero siano dedicate al culto: la cappella, il coro, il chiostro, lo stesso refettorio sono luogo di preghiera e meditazione claustrale.

Parimenti, sono considerati esclusi dalla tassazione, a norma del citato Regola-

mento comunale “i locali strettamente connessi all’attività di culto stesso”: questo Collegio ritiene molto problematico per l’Ente locale impositore stabilire quali possano definirsi – nell’ambito di un Monastero di clausura – quali siano i locali non strettamente connessi con il culto, posto che per motivi di natura “funzionali” tutto il Monastero di clausura è architettato e strumentale alla attività costante, giornaliera e diffusa al proprio interno di preghiera e meditazione.

Appare, dunque del tutto fondata l’ipotesi di esclusione dalla tassazione del Monastero di che trattasi, così come identificato dalla normativa regolamentare del citato art. 5, lettera h, del Regolamento comunale

La particolarità della questione, riguardante un’ipotesi complessa di fiscalità locale, legittima la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l’appello del Monastero e, per l’effetto, dichiara non dovuto il pagamento della TARSU Compensa le spese di giudizio.

Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, Sez. XI, 9 febbraio 2016, n. 300

Tariffa di igiene ambientale – enti ecclesiastici – esenzione – compete.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, poiché svolgono attività con fine di religione e di culto, hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tariffa di igiene ambientale. Nel caso di specie, una parrocchia svolge attività religiose e non ha come fine esclusivo, e neppure prevalente, l'esercizio del commercio.

Commissione tributaria provinciale di Isernia, Sez. I, 4 marzo 2016, n. 40

Ici – immobili di ente non commerciale concesso in comodato ad altro ente non commerciale per lo svolgimento delle sue attività istituzionali - esenzione – compete.

L'esenzione dall'Ici, di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa.